CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO SPECIALE DELLE CORPORAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1929-30

Art. 6

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 2)..... L. 10.226.574,80 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4).....» 211.889,38 ---------- Residui passivi al 30 giugno 1930..... L. 10.438.464,18 ----------

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Versione in vigore dal 3 agosto 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30
Estremi	Legge 15 giugno 1933, n. 823
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-del-fondo-speciale-delle-corporazioni-per-l-1933/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it